

Identificativo ONSAI 966413

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori
Bari

Data pubblicazione
03/08/2022

Termine per la partecipazione
23/08/2022

Giorni presentazione offerta
20

CIG
9353106B3B

CUP
E97H21002130001

CUI

Centrale unica committenza
Città Metropolitana di Bari

Stazione appaltante
Comune di Palo del Colle

Tipo Stazione appaltante
Comuni

Referente Stazione appaltante
ing. Vincenzo Scicutella

Oggetto

PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana" - Procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di riqualificazione ed integrazione di nuovi elementi funzionali del campo sportivo comunale C.so Vittorio Emanuele II - Comune di Palo del Colle

Classe importo
>= 140.000 e < 215.000 Euro

Procedura scelta contraente
Procedura negoziata senza bando art. 1 Offerta economicamente più
Criterio aggiudicazione
comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 vantaggiosa

Tipo servizio
Servizi SAI

Prestazione principale
Progettazione

Destinazione funzionale
Cultura, vita sociale, sport,
culto

Tipo intervento
Nuova costruzione

Corrispettivo

Descrizione
Importo complessivo

Importo servizi
198.978,15

Descrizione
Progettazione definitiva

Importo servizi
67.301,81

Descrizione
Progettazione esecutiva

Importo servizi
47.355,19

Descrizione
Direzione dei lavori

Importo servizi
78.686,58

Descrizione
Relazione geologica

Importo servizi
5.634,57

Check list - Criticità con sintesi normativa

7) Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando: *"I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6."*

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, l'ANAC precisa che: *"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

Le stesse Linee Guida n. 1 raccomandano che *"al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara."*

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 24 comma 8 del Codice, fornisce indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria ed inoltre, all'art. 8, prevede che *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."*

Da notare anche le indicazioni dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: *"La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione."*

Inoltre il comma 11 del medesimo art. 23 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso professionista esterno.

20) Nel bando di gara NON sono indicati i criteri di valutazione (nel caso di OEPV)

L'Art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che *"...l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto..."*.

L'argomento viene trattato dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, che con il Capitolo VI - paragrafo 1.4, sottolineano che, nei documenti di gara, devono essere attribuiti i fattori ponderali, secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato e facendo salva la possibilità di introdurre eventuali sub-elementi di valutazione o sub-punteggi.

L'ANAC riprende l'argomento con le Linee Guida n. 2, approvate con la deliberazione n.1005 del 21-9-2016 e aggiornata con delibera n. 424/2018 (Capitolo V) *"Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all'amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione."*